



COMUNE DI FAVER
Provincia di Trento



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 024
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TARIP) PER L'ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27.12.2013, N. 147 E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2249 DEL 15 DICEMBRE 2014.

Il giorno **03.04.2015** alle ore **08,15** Sala Giunta, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

PAOLAZZI MATTEO	SINDACO
PIFFER PAOLO	VICESINDACO
NARDIN LUCA	ASSESSORE
PAOLAZZI ANNA	ASSESSORE
PAOLAZZI MAURIZIO	ASSESSORE

Assenti	
Giust.	Ingiust.

Partecipa il Segretario Comunale
Tabarelli De Fatis Paolo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TARIP) PER L'ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27.12.2013, N. 147 E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2249 DEL 15 DICEMBRE 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 49 del D.L.vo n. 22/1997 e s.m., come attuato dal D.P.R. n. 158/1999, stabilisce la progressiva abrogazione della tassa R.S.U e la sua sostituzione con una tariffa patrimoniale, secondo i criteri e parametri indicati nelle predette fonti normative;
- la Legge Provinciale 14 aprile 1998 n.5 disciplina la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento;
- il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - DPGP 1-41 Leg 26 gennaio 1987, nella parte III, all'art. 63, in attuazione della legge di grande riforma economico-sociale, quale è il decreto Ronchi, prevede che "La gestione dei rifiuti nella provincia di Trento è disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, in quanto compatibile con la disciplina stabilita dalla presente parte III".;
- ai sensi dell'art 64 del T.U. sopracitato, le funzioni derivanti dal D.Lgs n. 22/1997 sono esercitate dalla Provincia e dai Comuni, secondo quanto stabilito dal medesimo decreto, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla parte III del TU e dalle altre disposizioni legislative provinciali in vigore e che in base all'art. 65 del medesimo TU è previsto un apposito Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, da cui deriva, quindi, un ordinamento di organizzazione e disciplina del servizio rifiuti compiuto ed esaustivo e che, sotto il profilo tariffario rileva, poi, l'art. 8 della L.P. n. 5/1998 che, nel far salva l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs n. 22/1997 (il quale, come prima si è ricordato, sopprime la tassa ed introduce la tariffa), riprendendone la ratio secondo cui: " per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 49...." e richiamando, quindi, anche la normativa statale di attuazione del suddetto art. 49, rappresentata dal D.P.R. n. 158/1999, prevede che gli organi statali indicati al comma 5 del predetto art. 49 siano sostituiti dalla Giunta provinciale, il che consente di individuare in capo alla Provincia Autonoma la possibilità di definire, attraverso atti della Giunta, un autonomo modello tariffario, anche diverso da quello nazionale, tenuto, inoltre, conto che in base al comma 2 del medesimo art. 8, "alla copertura dei costi per attività o iniziative previste dalla presente legge, non rientranti nelle componenti tariffarie previste dalle norme richiamate dal comma 1, gli enti locali provvedono mediante utilizzo delle risorse loro trasferite ai sensi delle norme in materia di finanza locale". Rileva, quindi, anche l'autonomo sistema di finanza locale che ha trovato riconoscimento statutario, sia pure nell'ambito della competenza concorrente, e che è oggetto della Legge Provinciale 15 novembre 1993 n. 36 (Norme in materia di finanza locale), il cui art. 9 attribuisce alla Provincia la potestà di indirizzo in materia tariffaria, stabilendo che essa possa provvedere, di intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni (ora Consiglio delle Autonomie), alla definizione di modelli tariffari omogenei;
- nel dicembre 2004 la Provincia Autonoma di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei Comuni Trentini hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa in materia di finanza locale con il quale, tra l'altro, hanno sancito l'impegno per tutti i Comuni ad abrogare la tassa R.S.U. e ad introdurre la tariffa;
- con deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 la Giunta Provinciale, con parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie, ha determinato i tempi e le modalità del passaggio dalla tassa R.S.U. alla tariffa, stabilendo che dall'1.1.2007 i Comuni procedano all'abrogazione della tassa ed all'istituzione della tariffa e che, per l'anno 2007, in assenza di un sistema puntuale di misurazione, la tariffa potrà essere applicata secondo le modalità del D.P.R. n. 158/1999;
- con deliberazione consiliare n. 22 dd. 29.12.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'abrogazione della tassa rifiuti solidi urbani ed all'istituzione della tariffa d'igiene ambientale a far data dal 1° gennaio 2007, secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 158/1999, e precisamente secondo il sistema tariffario presuntivo (art. 3 c. 2 secondo periodo come recepito dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2972/2005). In particolare, mentre la tassa era applicata unicamente sul parametro della superficie utile degli insediamenti, il sistema tariffario presuntivo della tariffa rifiuti introduce anche il criterio della valutazione del numero dei componenti il nucleo familiare;
- con successiva deliberazione consiliare n. 23 dd. 29.12.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2007, in raffronto alle annualità 2005 e 2007 del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m. e 49 del D.Lgs. 22/1997, mentre, con deliberazione n. 46 della medesima seduta, è stata approvata la tariffa per l'anno 2007;
- con apposite deliberazioni, di anno in anno, sono poi stati approvati il piano finanziario e la tariffa per ciascuno degli anni successivi;
- con deliberazione n. 2686 dd. 26 novembre 2010 la Giunta Provinciale ha, tra l'altro, fissato al 1° gennaio 2012 il termine per l'introduzione della tariffa puntuale;
- l'Assemblea dei Comuni dell'Azienda Speciale di Igiene Ambientale, gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti soli urbani nel territorio di questo Comune, in data 25 novembre 2011 ha preso atto che l'Azienda era pronta sotto il profilo tecnico e amministrativo per dare corso

all'applicazione della tariffa puntuale e, conseguentemente, con deliberazioni n. 12, 13, 14 del Consiglio Comunale del 26.03.2012 sono stati approvati, rispettivamente, il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti secondo il metodo puntuale, il piano finanziario e la tariffa per l'anno 2012;

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, all'art. 14, rubricato "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi", ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2013 la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria che sono sostituiti da un nuovo tributo, con possibilità però per i comuni che hanno realizzato dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di regolamentare una tariffa avente natura corrispettiva;
- Con deliberazione n. 2598 del 30 novembre 2012 la Giunta Provinciale ha adeguato il proprio modello tariffario in materia di rifiuti prendendo atto del sopraccitato art. 14 del D.L. n. 201/2011, che da facoltà ai Comuni di adottare la nuova TARES a carattere tributario oppure, in alternativa, in presenza di sistemi di misurazione dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza, applicare una tariffa di tipo corrispettivo; in quest'ultima ipotesi la deliberazione della P.A.T. ha riconfermato le indicazioni date con la deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive modificazioni;
- con deliberazione n. 8 di data 11.04.2013 questo Consiglio Comunale ha optato per l'applicazione della tariffa corrispettiva di cui al comma 29 del sopraccitato art. 14 del D.L. n. 201/2011, approvando il relativo regolamento;
- con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione n. 14 di data 28.5.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'applicazione del nuovo tributo e, richiamandosi a quanto previsto dall'art. 1, comma 668, della sopraccitata Legge n. 147/2013, il quale consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare, in luogo della TARI, avente natura tributaria, una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), prendendo atto che per il Comune di Faver sussiste la sopra richiamata condizione, ha deciso di avvalersi di tale facoltà, disciplinando alcuni aspetti innovativi del tributo e rinviando al precedente regolamento approvato con deliberazione n. 8 di data 11.04.2013 per tutto quanto non espressamente previsto dalla nuova normativa;
- da ultimo, con deliberazione n. 2249 del 15 dicembre 2014 la Giunta Provinciale ha parzialmente modificato la precedente deliberazione n. 2598 del 30 novembre 2012 nella parte riguardante la variabile della tariffa, prevedendo la possibilità di tener conto nella determinazione della stessa, oltre che della quantità di rifiuti indifferenziati, anche della quantità di umido e/o multi materiale prodotti da ciascuna utenza;
- tale modifica presuppone però, evidentemente, una riorganizzazione del servizio di raccolta che si da atto non è ancora stata intrapresa per quanto riguarda il territorio di questo Comune e della Valle di Cembra più in generale e, pertanto, per l'anno 2015 la parte variabile della tariffa continuerà ad essere commisurata alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna, secondo le modalità già in essere a partire dall'1.1.2012;

Visto il piano finanziario per l'anno 2015 redatto ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento ed approvato con precedente deliberazione n. 22 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, che quantifica in Euro 64.085,73 il costo complessivo del servizio, di cui € 33.339,79, pari al 52,02%, attribuibili alla quota fissa, ed € 30.745,96, pari al 47,98%, attribuibili alla parte variabile;

Rilevato che ai fini del calcolo della tariffa nell'importo dei costi fissi sopra riportato è stato tenuto conto dell'ammontare dell'agevolazione per il compostaggio prevista dal regolamento, stimato in Euro 3.000,00;

Preso atto che:

- il suddetto piano finanziario presenta una diminuzione del 7%% rispetto alla previsione per l'anno 2014, a fronte della quale non vi è però un decremento di pari entità delle tariffe a causa della contrazione dei volumi di rifiuti raccolti;
- le risultanze del piano finanziario determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- con l'approvazione del piano finanziario, in riferimento a quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono stati stabiliti anche il volume minimo di rifiuti da addebitare alle utenze e l'importo dell'agevolazione per il compostaggio domestico, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 15 del regolamento approvato con deliberazione n. 8 di data 11.04.2013, nonché l'entità delle sostituzioni tariffarie di cui all'art. 32 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale di data 28.5.2014;
- per effetto dell'art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sancito la natura non tributaria della tariffa, e della circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 11/11/2010, la tariffa è soggetta ad IVA, attualmente nella misura del 10%;
- Con l'art. 12 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato da questo Consiglio comunale con deliberazione n. 8 di data 11.04.2013 è stata operata la

scelta di non utilizzare il parametro della superficie ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche;

Visto l'art. 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22" e ritenuto pertanto equo ed opportuno attribuire all'utenza domestica l'86% dei costi fissi, mentre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del sopraccitato regolamento comunale, la quota variabile della tariffa è calcolata moltiplicando il volume dei rifiuti prodotto da ciascuna utenza per la quota unitaria di costo;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 di data 11.04.2013, immediatamente esecutiva;

Esaminata la proposta di tariffa elaborata da ASIA, gestore del servizio, in collaborazione col Servizio Entrate di questo Comune, e preso atto che la quota variabile della tariffa presenta una lieve riduzione rispetto all'anno precedente, passando da Euro 0,3094 ad Euro 0,2760 al litro, e che, come risulta dalla relazione allegata al piano finanziario, ciò è dovuto alla riduzione dei costi e del volume dei rifiuti, valutata nel 14%;

Visto inoltre il listino di ASIA per i servizi extra tariffa di cui all'art. 20 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione n. 8 del Consiglio Comunale di data 11.04.2013;

Visto l'art. 28 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPREg. 1.2.2005, N. 3/L;

Richiamate le note illustrative della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 pubblicate dall'Assessorato agli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige;

Richiamata la Circolare n. 5/EL/2005/TN dd. 7.12.2005 della Ripartizione Affari Istituzionali e competenze ordinamentali della Regione Trentino-Alto Adige, avente ad oggetto "Criteri di distribuzione della competenza tra consiglio e giunta comunale in materia di tariffe" e ravvisata la propria competenza trattandosi di un mero adeguamento delle tariffe per la fruizione di un servizio pubblico;

Visti i favorevoli pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 56 della L.R. 4.1.1993, N. 1, come modificato dall'art. 16, punto 6, della L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto lo Statuto comunale;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015 nelle seguenti misure:

a) TARIFFA FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE,

ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Comunale:

Utenza	Euro all'anno
1 componente	35,1860
2 componenti	63,3640
3 componenti	80,9935
4 componenti	98,5865
5 componenti	112,6755
6 o più componenti	119,7200
Non residenti da 0 a 150 mq.(equiparati dal regolamento a 3 componenti)	80,9935
Non residenti da 151 mq a oltre (equiparati dal regolamento a 4 componenti)	98,5865

b) TARIFFA FISSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale:

Categorie tariffa	Parte Fissa Euro al mq. all'anno
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06900
2 - Campeggi, distributori carburanti	0,00000
3 - Stabilimenti balneari	0,00000
4 - Esposizioni, autosaloni	0,00000
5 - Alberghi con ristorante	0,15456
6 - Alberghi senza ristorante	0,01380
7 - Case di cura e riposo	0,40296
8 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,04140
9 - Banche ed istituti di credito	0,01104
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	0,16008
11 - Edicole, farmacie, tabacchi	0,00000
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,43332
13 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,00000
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,00000

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,51612
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,01380
17 - Bar, caffè e pasticcerie	0,28428
18 - Supermercati, generi alimentari in genere	0,01932
19 - Plurilicenze alimentari	0,32568
20 - Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al taglio	0,00000
21 - Discoteche, night club	0,00000

c) TARIFFA VARIABILE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI UTENZA,

ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale, **€ 0,2760 al litro.**

2. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa sono quelli determinati dagli articoli 12 e 13 del Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 8 di data 11.04.2013, immediatamente esecutiva, e che essi trovano giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macroambiti dal D.P.R. 158/99;
3. di dare atto che, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999, le tariffe conseguenti garantiranno per l'anno 2015 una copertura del 100% dei costi previsti nel piano finanziario, pari ad Euro 64.085,73.- + IVA;
4. di approvare l'allegata tabella con i corrispettivi per i servizi extra tariffa offerti dall'Ente Gestore, di cui all'art. 20 del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, limitatamente alle attività di raccolta rifiuti urbani ed assimilati ed ai servizi porta a porta;
5. di comunicare ai capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall'art. 54, comma 2 della L.R. 1/1993 e s.m. come modificato dall'art. 11 della L.R. 10/1998;
6. di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente deliberazione è ammesso: opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione (art. 52 comma 13 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

Successivamente, data l'urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione espressa per alzata di mano con voti favorevoli unanimi

d e l i b e r a

di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Faver, lì 03.04.2015 Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 03.04.2015 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis Paolo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 79, 2° C., del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L..

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis Paolo
